



In senso conforme, il certificato medico a firma del Dott. ██████████ del Policlinico Umberto I il quale evidenzia la riacutizzazione del Disturbo da stress posttraumatico, con situazione clinica caratterizzata da uno stato di gravità che verrebbe ulteriormente aggravato da un eventuale ritorno nel Paese d'origine.

La certificazione, dunque, documenta la necessità di percorsi terapeutici adeguati e attesta in maniera inequivoca la particolare gravità delle condizioni di salute del ricorrente.

L'art. 19, comma 2, lett. d-bis), TUI, vigente al momento della domanda, prevede che il questore rilasci un permesso di soggiorno per cure mediche quando lo straniero versi «in condizioni di salute di particolare gravità», accertate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, sempre che le suddette condizioni di salute siano tali da determinare «un rilevante pregiudizio» allo straniero stesso per effetto del rientro nello Stato di provenienza. Tale disposizione è stata poi modificata dal d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato in presenza di gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie.

La condizione del ricorrente rientra certamente, sulla base della documentazione disponibile, nelle ipotesi indicate sia per la gravità delle patologie e sia per la non reversibilità delle cure. D'altra parte, è noto come le problematiche di natura psichiatrica rientrino tra quelle che richiedono oltre al supporto farmacologico, anche un idoneo e costante supporto assistenziale e domiciliare.

Questo significa che il ricorrente se rimpatriato in Gambia, dove strutture sanitarie pubbliche e private sono inadeguate (<https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/uno-sguardo-sul-gambia/>), difficilmente avrebbe la possibilità di sottoporsi ai periodici controlli medici né potrebbe con certezza accedere alla terapia farmacologica, sia per la difficoltà di approvvigionamento del farmaco, sia per l'insufficienza dei mezzi economici per poterlo acquistare, laddove in Italia la fornitura di facile accessibilità.

Quanto poi ai reati commessi dal ricorrente, come correttamente indicato dalla difesa dello stesso, essi risultano di lieve entità e privi di giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente (circostanza incontestata). D'altra parte, il rilascio di un permesso di soggiorno di cui all'art. 19 TUI non richiede alcuna valutazione in merito ai pregressi reati dell'istante a meno che, appunto, questi non portino ad un giudizio di pericolosità sociale del soggetto per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, allo stato, come detto, non sussistente.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002 la rifusione delle spese di lite dovrebbe avvenire da una ad altra amministrazione statale), rendono ineluttabile la compensazione integrale delle spese della presente procedura.

**p.q.m.**

- accoglie il ricorso, e, per l'effetto, ordina alla Questura della Provincia di Roma di rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis), TUI;
- compensa integralmente le spese della presente procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.  
Roma, 9 aprile 2021

Il Giudice  
(dott. Giuseppe Ciccarelli)